



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

REGOLAMENTO ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

ART. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento degli istituti di partecipazione individuate al Cap. II - Sez. I, art. 16 comma 1° dello Statuto Comunale ad eccezione degli istituti di decentramento e dell'albo comunale delle Associazioni.
2. Con distinti regolamenti sono disciplinati l'istituzione ed il funzionamento dell'Albo delle associazioni di cui all'art. 19 dello Statuto Comunale e l'esercizio di funzioni comunali in ambito decentrato nonché le modalità di costituzione ed elezione di organi di decentramento.

TITOLO II: ASSEMBLEE DEI CITTADINI

ART. 2: FUNZIONI E PROCEDIMENTO DI CONVOCAZIONE

1. Le assemblee di cui all'art. 17 dello Statuto Comunale rappresentano un'occasione di incontro, dibattito ed elaborazione di proposte tra i cittadini e tra questi e l'Amministrazione, su specifici temi di particolare interesse per la comunità locale.
2. La richiesta di svolgimento di un'assemblea su uno specifico argomento può essere avanzata dagli organi dell'Amministrazione Comunale o dai cittadini.
3. Qualora venga richiesto l'utilizzo di spazi, locali o strutture comunali, la richiesta è effettuata attraverso la presentazione da parte dei promotori di una domanda scritta indirizzata al Sindaco e contenente le indicazioni di cui all'art. 4.
4. L'Amministrazione mette a disposizione dei promotori le necessarie strutture e competenze.

SEMPRE PUBBLICARE
COMUNE DI SAN VINCENZO



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

ART. 3: UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI

1. Per lo svolgimento delle assemblee pubbliche, l'Amministrazione mette a disposizione locali, strutture comunali ed altri spazi pubblici, il cui utilizzo e' disciplinato da appositi regolamenti comunali.

ART. 4: CONTENUTO DELLA RICHIESTA

1. La richiesta di cui all'art. 2 comma 3°, deve essere inoltrata all'Amministrazione Comunale entro un congruo termine dalla data di svolgimento dell'Assemblea e deve contenere:
 - a) il nominativo del soggetto promotore ed il recapito a cui trasmettere ogni comunicazione;
 - b) gli argomenti da trattare che devono essere di interesse pubblico;
 - c) il giorno, mese, anno ed ora di convocazione dell'assemblea;
 - d) l'eventuale elenco degli assessori, dei consiglieri comunali e dei funzionari invitati a partecipare all'assemblea.

TITOLO III: CONSULTE COMUNALI

ART. 5: FUNZIONI E POTERI DELLE CONSULTE

1. Le Consulte comunali, di cui all'art. 21 dello Statuto hanno la funzione di garantire una concreta partecipazione alla vita amministrativa di categorie ed associazioni e di beneficiare al Comune della loro esperienza in specifici campi di attivita'.

RECEVUTO
10/11/2012
[Signature]



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

2. Le Consulte esprimono pareri diretti agli organi comunali di loro iniziativa o su richiesta di detti organi.
3. Le Consulte possono presentare proposte su materie di loro competenza. Le proposte verranno esaminate da una Commissione Consiliare Permanente di cui all'art. 48 dello Statuto che riferirà in merito al plenum del Consiglio.
4. Se ritenuto opportuno le proposte, possono essere poste all'o.d.g. del Consiglio.
5. Durante la discussione della proposta messa all'o.d.g. il Presidente della Consulta o suo delegato può essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio al fine di illustrare la proposta stessa e fornire ulteriori informazioni.

ART. 6: MATERIE DI COMPETENZA DELLE CONSULTE

1. Possono essere istituiti organismi collegiali di partecipazione denominati Consulte su tutte le materie nelle quali il Comune ha una qualsiasi competenza anche a carattere consultivo.
2. Possono aderire alla Consulta i gruppi organizzati, le categorie, e le associazioni iscritte nell'apposito albo comunale, nonché i partiti ed i sindacati che abbiano interessi specifici nella materia di sua competenza.
3. L'adesione può essere effettuata in qualunque momento posteriore alla costituzione della Consulta.

ART. 7: COSTITUZIONE DELLE CONSULTE

1. Le Consulte Comunali sono costituite dal Consiglio Comunale.
2. Con la delibera di costituzione della Consulta sono indicate:



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

- 1) la materia di competenza;
 - 2) il numero dei componenti che possono essere designati dalle categorie ed associazioni partecipanti alla Consulta;
 - 3) le modalita' di elezione del Presidente della Consulta;
 - 4) la sua durata in carica;
 - 5) l'eventuale termine ultimo di conclusione dell'attivita' della Consulta.
3. L'atto costitutivo della Consulta individua i mezzi finanziari con cui far fronte alle spese di funzionamento della Consulta.

ART. 8: FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

1. La Consulta e' convocata dal Presidente.
2. Le sedute della Consulta sono valide se vi partecipano almeno la meta' dei componenti.
3. Nella prima seduta, convocata dal Sindaco, la Consulta procede all'elezione del Presidente. A quella eventuale di un Vice Presidente ed alla nomina del Segretario.
4. Le sedute della Consulta sono pubbliche tranne nei casi stabiliti dalla legge.
5. L'avviso di convocazione della Consulta e' pubblicato anche all'albo pretorio comunale.

ART. 9: LAVORI DELLA CONSULTA

1. Possono essere costituiti gruppi di lavoro all'interno della Consulta coinvolgendo anche soggetti ad esso esterni.
2. Nell'espletamento della sua attivita' la Consulta si avvale della collaborazione del personale del Comune e ne utilizza le strutture ed i mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

CAPOCOMUNE
S. VINCENZO



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

ART. 10: NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme regolamentari riguardanti il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti in quanto applicabili.

IL SINDACO
[Signature]